MONTERIGGIONI AD 1213 S.R.L. UNIPERSONALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

SULLA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

PARTE SPECIALE

INDICE

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....3

REGOLE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE.....3

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....6

A.1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO.....6

A.2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ENSIBILI.....9

A.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....10

A.4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....11

A.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....12

SEZIONE B

REATI SOCIETARI - (ART. 25 TER DEL DECRETO).....14

B.1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DALL'ART. 25 TER DEL DECRETO 14

B.2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....14

B.3. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....15

B.4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....17

B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....18

SEZIONE C

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE – (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....20

C.1. LESIONI COLPOSE ED OMICIDIO COLPOSO A NORMA DEGLI ARTT. 590, CO. 3, E 589 C.P.....20

C.2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....21

C.3. PRINCIPI DETTATI DAL D.LGS. 81/2008.....21

C.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 26

C.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....28

SEZIONE D

DELITTI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

D.1. FATTISPECIE DEI REATI 29

D.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 31

D.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....32

SEZIONE E

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

E.1. FATTISPECIE DEI REATI 32

E.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 35

E.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....37

SEZIONE F

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

F.1. FATTISPECIE DEI REATI 37
F.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 38
F.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....39

Introduzione alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto chepossono essere potenzialmente rilevanti rispetto alla realtà aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto);
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-*septies* del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

Gli altri reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sopra non riportati (quali ad es. Delitti di criminalità organizzata, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, Abusi di mercato) si riferiscono a tipologie per le quali il rischio può essere definito assente o remoto rispetto alla realtà aziendale.

Ciascuna sezione della Parte Speciale:

- indica preliminarmente le cosiddette attività "sensibili", quali emerse dalle attività di *riskassessment* vale a dire le attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione del Reato Presupposto considerato;
- individua i principi generali di comportamento che devono informare l'attività di tutti i Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili;
- individua per ciascuna delle attività sensibili i principi specifici di comportamento, quali misure di prevenzione e controllo che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare per ciascuna specifica attività sensibile. Tali principi specifici di comportamento dovranno considerarsi integrati da appositi protocolli aziendali e, ove richiesto in relazione alla tipologia di attività sensibile e alla complessità del sistema di misure di prevenzione e controllo da adottare, in specifiche procedure aziendali.

Deve essere evidenziato che il presente Modello, ferma restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo della Società.

Regole generali di organizzazione

La Società individua le seguenti regole generali di organizzazione per lo svolgimento delle attività aziendali con particolare riferimento alle "attività sensibili" per la redazione delle misure di prevenzione e controllo, e che dovranno trovare specifica attuazione nei protocolli e nelle procedure aziendali, ove adottati:

- **tracciabilità delle operazioni**: ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile. I procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, devono essere ricostruibili in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate. Tutti i Destinatari sono tenuti a formalizzare la documentazione relativa a ciascuna operazione nell'ambito di attività sensibili curandone l'aggiornamento e a mantenerla a disposizione dell'OdV. L'attività di verifica e controllo deve a sua volta essere documentata eventualmente attraverso la redazione di appositi verbali;

- **segregazione delle funzioni**: non deve esservi identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli o quanto meno devono essere previsti sistemi che contengano il rischio in alternativa alla rotazione, misura non attuabile tenuto conto della dimensione e organizzazione della Società;

- **attribuzione delle responsabilità**: i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito di attività sensibili devono essere sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno della Società ed all'esterno, ove necessario;

- **poteri di firma e poteri autorizzativi**: le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere; tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali, in particolare quelle inoltrate alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;

- **archiviazione/tenuta dei documenti**: i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura dell'ufficio competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo;

- **riservatezza**: l'accesso ai documenti già archiviati è consentito al responsabile dell'ufficio competente e ai soggetti da questo eventualmente delegati. E' altresì consentito secondo le norme l'accesso al Revisore Unico, all'Organismo di Vigilanza,al Consiglio di Amministrazione e al Socio.

In particolare, il sistema di controllo interno della Società risulta già attualmente basato su protocolli di controllo generali quali:

- segregazione dei compiti, secondo cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione viene svolta sotto la responsabilità di persona diversa da chi effettua l'operazione stessa. Non risultano attribuiti poteri illimitati, e tutti i poteri e le responsabilità sono sostanzialmente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

- tracciabilità secondo cui per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale che consente in ogni momento l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- sistema delle procure e delle deleghe che stabilisce chi e come deve rappresentare o impegnare la Società;
- attività di monitoraggio che consente il controllo delle principali attività e fatti di gestione nonché di effettuare un aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché in generale del sistema di controllo interno (dettagliato reporting periodico).

SEZIONE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione - (Artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1.Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano, rispettivamente, le seguenti categorie di Reati Presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

- "reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione": malversazione a danno dello Stato o di altri stati dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.), truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- "reati contro la Pubblica Amministrazione": concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318 e seguenti c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) inclusa l'istigazione, anche a danno dei funzionari e dei membri degli organi della Comunità Europea e della Comunità Europea e di Stati Esteri, nonché corruzione in atti giudiziari.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.

Per funzione pubblica si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., quale "pubblico ufficiale".

Per pubblico servizio si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., quale "persona incaricata di un pubblico servizio".

Secondo quanto emerso dall'attività di *riskassessment* le fattispecie di reato che interessano potenzialmente la Società con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, sono le seguenti:

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'incriminazione ha natura sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave reato.

Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

A.2. Identificazione delle attività sensibili

L'attività di *riskassessment* ha identificato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti attività sensibili (tra parentesi sono indicate le relative funzioni aziendali interessate) nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'artt. 24 e 25 del Decreto medesimo:

1) rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione (Ministero della Salute, ASL; Regione e Provincia, etc) in occasione di ispezioni e controlli (Responsabile Amministrativa, RUP, Presidente, CdA);
2) deposito atti, nomine, ecc. presso camera di commercio, gestione contributi previdenziali e rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell' invio alla stessa dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA dipendenti e ritenute d'acconto tramite F24 (Responsabile Amministrativa, Presidente, CdA);
3) selezione fornitori, gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), registrazione di fatture passive, emissione e registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, storno di fatture già emesse o emissione di note di credito (Responsabile Amministrativa, Presidente, CdA);
4) la gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (Responsabile Amministrativa, Presidente, CdA);
5) selezione personale e gestione delle risorse umane (Responsabile Amministrazione Personale, Presidente, CdA).

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dal Consiglio di Amministrazione della Monteriggioni AD 1213 S.r.l. o da altri soggetti apicali, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

A.3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le attività sensibili relative ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

É fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni;
- offrire denaro, omaggi o altra utilità e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni;
- riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche;
- ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, enti e autorità pubbliche;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per ottenere il rilascio di concessioni o autorizzazioni, finanziamenti pubblici);
- destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

A.4. Principi specifici di comportamento

In particolare, oltre alle regole generali di organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla Parte Speciale del Modello che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività sensibili individuabili ai sensi del Decreto e che devono informare i presenti principi speciali oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, i sistemi di controllo adottati dalla Monteriggioni AD 1213 S.r.l. volti a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati verso la Pubblica Amministrazione di cui alla presente sezione sono i seguenti:

i. Gestione dei flussi autorizzativi che garantisce un' adeguata segregazione dei livelli di autorizzazione controllo ed esecuzione pagamenti, incassi e pagamenti bancari e home banking;
ii. Riconciliazione dei movimenti bancari effettuata dal settore amministrativo e dal Revisore Unico;
iii. Attività di selezione e gestione del personale disciplinata da apposito regolamento interno redatto sulla base di specifiche indicazioni di legge;
iv. Attività acquisti disciplinata da apposito regolamento interno redatto sulla base di specifiche indicazioni di legge e linee guida Anac, anche ricorrendo al mercato elettronico;
v. Gestione delle risorse finanziarie secondo procedure specifiche procedura incassi e pagamenti bancari e home banking parcheggi e visite turistiche.

A.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, a ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

E' compito dell'OdV:

- richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs 231/2001 al fine di prevenire il rischio commissione dei reati di cui sopra;
- verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati;
- verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire: l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali; l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella Parte Generale del Modello;
- indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista nella Parte Generale del Modello.

* * * * * *

Sezione B

Reati Societari - (Art. 25 *ter* del Decreto)

B.1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dall'art. 25 *ter* del Decreto

Secondo quanto emerso dall'attività di *riskassessment* le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto che potenzialmente maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall'art. 25 *ter* del Decreto, sono le seguenti:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle quote sociali (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

B.2. Identificazione delle attività sensibili

L'attività di *riskassessment* ha identificato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti attività sensibili (tra parentesi sono indicate le relative funzioni aziendali interessate) nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto medesimo:

1) denunce, comunicazioni o deposito di documenti presso il Registro delle Imprese, gestione contributi previdenziali e rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'invio alla stessa dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA dipendenti e ritenute d'acconto tramite F24 (Settore Amministrativo);
2) redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa (Settore Amministrativo);
3) selezione fornitori, gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), registrazione di fatture passive, emissione e registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, storno di fatture già emesse o emissione di note di credito, bonifici, pagamenti e gestione flussi finanziari, adempimenti previdenziali (CdA e Settore Amministrativo);
4) Gestione dei rapporti con il Revisore e con l'assemblea (Consiglio di Amministrazione; Settore Amministrativo).
5) con specifico riferimento al **reato di corruzione tra privati**, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati sono le seguenti:
    - negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento (e relative penali), scontistica, ecc., nei casi in cui la Società sia nella posizione attiva (offra beni o servizi);
    - gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari;
    - gestione delle assunzioni;
    - gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese;
    - gestione della fatturazione attiva e/o passiva.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

B.3. Destinatari e Principi generali di comportamento

Gli Amministratori, il Revisore e i dipendenti in linea gerarchica che svolgono le attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, devono attenersi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Pertanto è fatto divieto di:
  - predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
  - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto è fatto divieto di:
  - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
  - ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
  - alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;
- deve essere sempre assicurato: il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento, nonché la libera e corretta formazione

della volontà assembleare. Pertanto è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Socio e del Revisore Unico;

- deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la documentazione societaria, contabile e fiscale. Pertanto è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

Con particolare rifermento al reato di **corruzione tra privati** è assolutamente vietato ai Destinatari:

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo.

B.4. Principi specifici di comportamento

In particolare, oltre alle regole generali di organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla Parte Speciale del Modello che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività sensibili individuabili ai sensi del Decreto e che devono informare i presenti principi speciali oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, le procedure adottate dalla Monteriggioni AD 1213 S.r.l. volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati societari di cui alla presente sezione sono le seguenti:

i. Pagamento di imposte, tasse, contributi, etc.;
ii. Attività di selezione e gestione del personale disciplinata da apposito regolamento interno redatto sulla base di specifiche indicazioni di legge;
iii. Attività degli acquisti di beni, servizi e consulenze gestita ai sensi dell'apposito Regolamento interno;
iv. Gestione dei flussi autorizzativi che garantisce una adeguata segregazione dei livelli di autorizzazione controllo ed esecuzione pagamenti;
v. Riconciliazione dei movimenti bancari effettuata dal settore amministrativo e dal Revisore Unico;

vi. Gestione delle risorse finanziarie per incassi derivanti da parcheggi, visite turistiche.

B.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività a esso attribuita, a ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

E' compito dell'OdV:

- richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti dei soggetti privati;
- verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire: l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali; l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella Parte Generale del Modello;
- indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con particolare attenzione alla fattispecie di corruzione tra privati, al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista nella Parte Generale del Modello.

* * * * * *

Sezione C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche - (Art. 25 *septies* del Decreto)

C.1. Lesioni colpose ed omicidio colposo a norma degli artt. 590, co. 3, e 589 c.p.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell'articolato del Decreto l'art. 25 *septies*, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente).

Gli eventi naturalistici previsti dai reati in questione sono per l'art. 589 c.p. la morte e per l'art. 590 c.p. le lesioni gravi e gravissime. Ai sensi delle norme in esame si ravvisano:

- lesioni gravi:
  - se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg.;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesioni gravissime:
  - se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - se dal fatto deriva la perdita di un senso;
  - se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella.

I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte / lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente, salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale.

L'art. 5 del D.Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell'"interesse o a vantaggio" dell'ente stesso.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo 231, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

C.2. Identificazione delle attività sensibili

L'attività di *riskassessment* ha identificato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'ambito in cui possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto nell'attività di ufficio e nei casi in cui la Società ricopre il ruolo di "Committente" nell'ambito dei lavori assoggettabili al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e alla prevenzione incendi e ha individuato le seguenti funzioni aziendali interessate: Presidente/Datore di lavoro, R.U.P. e R.P.C.T.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

C.3. Principi dettati dal D.Lgs. 81/2008

Il Datore di lavoro, i lavoratori subordinati della Società, o eventuali lavoratori esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa, devono rispettare le disposizioni di legge, la normativa interna, di cui fa parte il presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta.

Le norme antinfortunistiche dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare in base a quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008:

"1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto."
Al datore di lavoro e ai dirigenti della Società è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di legge e le previsioni di cui all'art. 18, D.Lgs. 81/2008, in base al quale:

"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti."

Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 81/2008 i preposti devono, secondo le loro attribuzioni e competenze:

"a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37."

C.4. Principi generali di comportamento

Ai fini dell'implementazione del Modello organizzativo 231 con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25 *septies*, la Società ha considerato di fondamentale importanza verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, nonché adeguare detto sistema organizzativo, ove necessario.

Il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica.

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, nonché dei principi specifici e delle misure di prevenzione e controllo di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Sistema Gestione Sicurezza in relazione alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, che qui si intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le attività sensibili relative ai reati di cui all'articolo 25 *septies* del Decreto.
Ai lavoratori subordinati della Società, o eventuali lavoratori esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa,è fatto inoltre obbligo di:

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza e la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- effettuare le attività formative previste;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

È fatto obbligo al Datore di Lavoro e a ciascun dirigente responsabile/preposto di effettuare il monitoraggio continuo della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR. Tali soggetti devono:

- garantire ed assicurare la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- garantire ed assicurare la nomina del medico competente;
- garantire ed assicurare l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Inoltre con riferimento ai dirigenti/preposti che dirigono le attività aziendali è fatto espresso obbligo di:
- evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti nella presente sezione;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;

- in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Sono inoltre:

- programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell'effettiva attuazione dei principi e regole di comportamento specifici e delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;
- registrati, monitorati ed analizzati gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative cause anche al fine di ridurne l'incidenza;
- affidate anche ad esperti esterni periodici *audit* tecnici dei luoghi e delle attività di lavoro e dell'organizzazione della sicurezza aziendale.

La Società ha adottato, inoltre, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida, una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza definiti formalmente in coerenza con lo schema societario.

Gli obblighi sono sostanzialmente concentrati sulla figura del Datore di Lavoro (Presidente del CdA) e sul RSPP esterno alla Società che lo coadiuva.

I dipendenti che assumono funzione di R.U.P. divengono di volta in volta "Preposti" con riferimento alla vigilanza sull'esecuzione dei singoli lavori o all'espletamento dei servizi.

C.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività a esso attribuita, a ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali, al Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

Con riferimento ai reati oggetto della presente sezione, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;
- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari;

- monitoraggio della regolarità degli aggiornamenti del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), nonché della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo e del Medico competente;
- controllo dell'effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- verifica dell'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di concessione di lavori in appalto o contratto d'opera;
- verifica dell'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la richiesta a quest'ultimo delle necessarie informazioni;
- indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista nella Parte Generale del Modello.

SEZIONE D

DELITTI INFORMATICI

D.1. Le fattispecie

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, taluno si introduca o permanga all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da apposite misure di sicurezza in modo abusivo o comunque contrario alla volontà espressa o tacita di colui che detiene i diritti sul sistema.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di provocare un danno altrui, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi atti a consentire l'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero nel fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno produce, riproduce, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, dispositivi o apparecchiature volte al fine di danneggiare illecitamente, o favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, in modo fraudolento, intercetti, interrompa o impedisca le informazioni e le comunicazioni contenute all'interno di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici. Il secondo comma dello stesso articolo punisce colui che riveli a terzi, senza averne diritto e attraverso l'uso di qualsiasi mezzo di informazione pubblico, il contenuto delle informazioni captate attraverso la commissione delle condotte sopra citate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, installi apparecchiature volte a intercettare, interrompere o impedire le comunicazioni riguardanti un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici (artt. 635 bis e 635 quater c.p.)
Tali articoli sono volti a punire le ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ovvero dei dati, informazioni e programmi in essi contenuti (art. 635 bis c.p.) ai danni di privati. Più precisamente, ai sensi dell'art. 635 bis c.p., è punito colui che deteriora, cancella, altera o sopprimere, le informazioni, i dati o i programmi contenuti all'interno di un sistema informatico o telematico altrui. Per configurare le ipotesi delittuose di cui all'art. 635 quater c.p., invece, è necessario che taluno compia una delle condotte sopra descritte ovvero introduca o trasmetta all'interno di un sistema informatico o telematico altrui, programmi dati o informazioni volti a distruggere, danneggiare, rendere del tutto o in parte inservibile ovvero ostacolare gravemente il funzionamento dei suddetti sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.). Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano quando taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, ovvero commetta un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Se, poi, dalle ipotesi di attentato sopra descritte, dovesse derivare l'effettiva distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di pubblica utilità, ovvero l'effettivo danneggiamento o la distruzione del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, è previsto un aggravamento della pena.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

D.2 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.
In particolare è opportuno:
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali, quali, a titolo di esempio, il download di files di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei servers al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei servers della Società e, più in generale, a protezione di ogni sistema informatico societario.
Il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:
- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate al Responsabile dei Sistemi Informativi, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- verifica della necessità dell'utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione delle informazioni/dati confidenziali/sensibili attraverso funzionalità crittografiche;

- protezione dei server e delle postazioni fisse e portatili contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati (attraverso nastri, cdrom, ecc.) al fine di evitare perdite di dati;
- predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del software, distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
- installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server ad esclusiva cura degli addetti autorizzati.

D.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione di reati in materia di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Parte Speciale.

Sezione E

Reati Ambientali - (Art. 25 undecies del Decreto)

E.1. Le fattispecie dei reati

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stata estesa la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai reati in materia di tutela penale dell'ambiente.

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-undecies ("reati ambientali").

Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide,

cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Commercio di animali / vegetali in via di estinzione (Comma 3, lettere a) e b), art. 25 undecies)

Art. 1 comma 1 e art. 2 comma 1 Legge n. 150/1992: importazione, vendita, detenzione, di esemplari di specie in via di estinzione.

Art. 1 comma 2 e art. 2 comma 2 Legge n. 150/1992: importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione emessa dallo stato ove l'oggetto è stato acquistato (ove prevista).

Art. 6 comma 4 Legge n. 150/1992: detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica.

Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea(Comma 3, lettera c), art. 25 *undecies*)

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette.

Acque Reflue

Sanzioni in materia di scarichi illeciti in acque reflue(Comma 2, lettera a), art. 25 *undecies*)

L'art. 137 del D.Lgs.152/2006 fa riferimento alle seguenti attività:

- scarichi non autorizzati (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2).
- scarichi industriali di acque con sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a da autorità competenti (comma 3).
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competenti. (comma 5).
- violazione del rispetto di divieti di scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (comma 11).
- navi/aerei che versano in mare scarichi con sostanze per le quali vige il divieto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue da processi fisici/chimici/ biologici naturali (comma 13).

Gestione Rifiuti

Gestione di rifiuti non autorizzata(Comma 2, lettera b), art. 25 *undecies*)

Il D.Lgs.152/2006, all'art. 256, fa riferimento a:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1 lett. a) e b);
- gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3 primo periodo), la pena applicabile può essere compresa tra un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote mentre nel caso di gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate a smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3 secondo periodo);
- miscela di rifiuti pericolosi (comma 5);
- deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6).

Obblighi di comunicazione e di tenuta del formulario e dei registri(Comma 2, lettera d), art. 25 *undecies*)

Trasporto di rifiuti senza il formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti(Comma 2, lettera e), art. 25 *undecies*)

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti(Comma 2, lettera f), art. 25 *undecies*)

L'articolo 260 del D.Lgs.152/2006 disciplina la partecipazione ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1),

Sostanze inquinanti

Art. 257, D.Lgs.152/2006, comma 1) chi provoca inquinamento di suolo, sottosuolo, falde e acque superficiali con il superamento della soglia di rischio è punito con arresto.

E.2 Identificazione delle attività sensibili

A seguito all'attività di riskassessment effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Gestione dei rifiuti
- Selezione e gestione degli smaltitori dei rifiuti
- Comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari

E.3 Principi generali di comportamento

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Nell'espletamento della propria attività tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati ambientali, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati stessi.

In particolare, l'assoluto rispetto delle specifiche regole di condotta e le particolari procedure prescritte dalla Società che si intendono qui richiamate, unitamente alle regole e procedure di seguito indicate, deve ritenersi il principio ispiratore per tutti i Destinatari del Modello.

Tali regole e procedure trovano una loro implementazione nei protocolli sotto indicati, diretti a prevenire ed evitare, nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali comportamenti che, in qualsivoglia modo, possano cagionare un'offesa (in termini di pericolo e/o di danno) al bene giuridico "ambiente", nonché il verificarsi di comportamenti illeciti, che possano determinare per il loro autore una responsabilità penale e disciplinare, e per la Società una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del Presente modello e del sistema organizzativo, di controllo e di gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;

- le eventuali procedure in essere.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 undecies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è opportuno:

- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, alla gestione delle emissioni, ecc. ed al rischio della commissione di Reati Ambientali in genere;

- oltre alle richiamate procedure, tutte le attività descritte dovranno essere formalizzate in procedure operative;

- effettuare controlli periodici sulla gestione dei rifiuti e sulle attività svolte dagli eventuali outsourcers.

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascun Destinatario assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- è fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte idonee a integrare i reati implicanti una responsabilità amministrativa della Società di cui all'art. 25 undecies del Decreto (in particolare, le ipotesi disciplinate dagli artt. 256 e 260-bis codice dell'ambiente);

- è fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame;

- è fatto divieto di assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale;

- è fatto obbligo di osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, posti a presidio del patrimonio ambientale;

In particolare, fermo restando gli obblighi di informazione già delineati nella Parte Generale del Modello, tutte le Funzioni devono provvedere a:

• segnalare eventuali anomalie, difformità e/o deficienze riscontrate e qualsivoglia situazione di pericolo concreto e/o astratto di cui sia (direttamente o indirettamente) a conoscenza in relazione alla gestione della tutela ambientale;

• valutare adeguatamente ogni segnalazione e/o informativa a loro eventualmente giunta, ed eseguire gli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in relazione alle segnalazioni ricevute, informandone tempestivamente l'OdV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

E.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole attività a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- valutare le eventuali segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali o da qualsiasi altro soggetto, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione;
- curare il costante aggiornamento della presente Parte Speciale e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello tutto.

SEZIONE F

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

F.1. Le fattispecie dei reati

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", il c.d. Testo Unico sull'Immigrazione).
A seguito all'attività di riskassessment effettuata dalla Società, sono state individuate "a rischio" l'attività di:

- gestione del personale
- gestione degli appalti.

F.2 Principi generali di comportamento

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Nell'espletamento dell' attività tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

(i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società nonché con riferimento all'assunzione di consulenze esterne e di contratti di servizi;

(ii) assicurare che nel processo di gestione/esecuzione di rapporti con appaltatori, si tenga un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, e che periodicamente o comunque su richiesta della Società l'appaltatore, Fornitore e/o Consulente Terzo si impegni a, e dichiari di, non utilizzare personale straniero (a) privo di regolare permesso di soggiorno; (b) il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge; e (c) il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

In ogni caso, è fatto assoluto divieto di:

(i) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;

(ii) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;

(iii) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi anche le procedure specifiche qui di seguito descritte:

(i) i lavoratori assunti a tempo determinato e/o indeterminato devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto

eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;

(ii) qualora la Società si avvalga di personale somministrato, la Monteriggioni AD 1213 S.r.l. dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;

(iii) qualora la Monteriggioni AD 1213 S.r.l. si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso la sede o gli immobili comunque riconducibili alla Monteriggioni AD 1213 S.r.l., la Società dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;

(iv) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Monteriggioni AD 1213 S.r.l. in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy;

(v) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso la sede Monteriggioni AD 1213 S.r.l. o gli immobili comunque riconducibili alla Monteriggioni AD 1213 S.r.l., deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

F.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- valutare le eventuali segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali o da qualsiasi altro soggetto, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione;
- curare il costante aggiornamento della presente Parte Speciale e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello tutto.